

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25467 del registro di Segreteria, proposto dal sig. B. A., nato a Omissis (Omissis) il Omissis (C.F. Omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariangela Bacchiddu (C.F. BCCMNG77B49B354M PEC mariangelaB.@pec.it), presso il cui studio, sito in Sinnai, Viale Einstein n. 68, ha eletto domicilio, contro la Commissione Medica del Dipartimento Militare Ospedale Militare di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari Via Ospedale n. 2 e contro il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Daga n. 2.

Udito, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, l'Avvocato Mariangela Bacchiddu nell'interesse del ricorrente.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 11 febbraio 2021, il signor B. ha presentato ricorso avverso il verbale modello BL/B n. CA 120000570 datato 6/03/2020 della Commissione Medica del Dipartimento Militare di medicina legale di Cagliari a richiesta della Casa Circondariale "Ettore Scaldas" – Uta con lettera prot.

19664 del 4/12/2019 che ha ritenuto NON AGGRAVATE tutte le infermità/lesioni di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tabella A categoria 2 e altresì NON AGGRAVATE la menomazione 1) tabella A categoria 6.

Nel ricorso si contesta il mancato riconoscimento dell'aggravamento e il conseguente rigetto della domanda e si chiede, previ gli accertamenti che la Corte riterrà opportuno esperire, l'ascrizione a maggiore categoria dell'attuale classificazione delle patologie risultanti singolarmente aggravate, con ogni atto consequenziale anche ai fini della riliquidazione della pensione privilegiata. Con vittoria di compensi e spese oltre accessori come per legge.

Nel ricorso si rappresenta che:

1) Il ricorrente è stato riconosciuto dalla C.M.O. dell'Ospedale Militare di Cagliari in data 25/08/1984 non idoneo al servizio militare incondizionato in modo assoluto, per le infermità giudicate contratte in servizio e dipendenti da causa di servizio di seguito elencate:

- 1) Nevralgia del Femore sx;
- 2) Sindrome psicoastenica;
- 3) Frattura modicamente scomposta del 5° metacarpo dx e piccola infrazione falange basale del 5° dito;
- 4) Psoriasi;
- 5) Duodenite ulcerosa;
- 6) Spondiloartrosi colonna cervicale, dorsale e lombare;
- 7) Bronchite.

2) In sede di riforma ai fini della P.P.O. le infermità sono state ascritte: la n.

1) alla categoria 6^a tabella A per anni 4, la n. 4) alla categoria 8^a tabella A per anni 4; la n. 5 alla categoria 8^a tabella A per anni 4; la n. 6) alla categoria 8^a

tabella A per anni 4; la n. 7 alla categoria 8^a tabella A per anni 4 e per cumulo delle stesse infermità veniva assegnata al ricorrente la 3^a categoria tab. A per 4 anni.

3) In data 20/11/1987 il sig. B. ha proposto domanda di aggravamento al Ministero di Grazia e Giustizia, consequenziale all'acuirsi delle menomazioni di cui ai numeri 1 e 6 al fine di stabilire a quale categoria di pensione dovessero ascrivere, per aggravamento, le infermità: nevralgia femorale sx (in atto lombo sciatalgia); spondiloartrosi colonna cervicale, dorsale e lombare; duodenite ulcerosa e bronchite.

4) A seguito di ricorso, avverso la decisione della C.M.O. dell'Ospedale Militare di Cagliari, la Corte dei conti con decisione n. 231/96 ha riconosciuto al Maresciallo A. B. il trattamento pensionistico privilegiato di terza categoria dal 25/08/1988 e successivamente, a seguito di ulteriore domanda di aggravamento, con D.M. dell'11/07/1996, registrato dalla Corte dei conti in data 13/05/1997, la PPO di seconda categoria a vita a decorrere dall'1/03/1993 per le infermità: 1) Nevralgia del femore sx. in atto: lieve lombo sciatalgia e modesti segni di coxartrosi; 2) Spondilo artrosi colonna cervicale, dorsale e lombare e spondilo artrosi di L4; 3) Duodenite ulcerosa; 4) Bronchite.

5) Con istanza del 13/09/2019, ricevuta il 27/09/2019, il ricorrente ha formulato richiesta di aggravamento delle patologie sub 1 e 6 suffragata da numerosi referti medici che evidenziavano l'acutizzarsi della sintomatologia e il peggioramento delle sue condizioni fisiche.

Anche da un sommario esame della documentazione medica, secondo quanto affermato nel ricorso, si appaleserebbe un netto peggioramento dello stato delle infermità e, logicamente, delle condizioni di salute del sig. B..

In data 26 novembre 2021 l'Avvocato Bacchiddu ha depositato brevi note, nelle quali, stante il mancato invio del fascicolo da parte dell'Amministrazione di appartenenza, ovvero la contestazione dei motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, ovvero affinché al Sig. A. B. venisse riconosciuto l'aggravamento delle patologie degenerative dalle quali è affetto e che ne hanno determinato il congedo per inidoneità al servizio in modo assoluto fin dal 1984 e successivamente ritenute aggravate dalla Corte dei conti nel 1993.

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha ricevuto la notifica del ricorso effettuata via PEC in data 16 marzo 2021, ma non si è costituito.

Analogamente, il Dipartimento Militare Medicina Legale di Cagliari ha ricevuto la notifica del ricorso effettuata via PEC in data 19 marzo 2021, ma non si è costituito.

All'udienza del 3 dicembre 2021, con ordinanza n. 1/2022, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo amministrativo concernente la posizione del ricorrente, non depositato dall'Amministrazione di appartenenza.

Inoltre, una volta pervenuto il fascicolo amministrativo, è stato chiesto all'ATS Sardegna, Azienda Tutela Salute, ASSL di Cagliari di fornire un parere medico legale sul seguente quesito:

Specifichi il consulente, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, se le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio siano aggravate e, nell'affermativa, a quale categoria pensionistica della tabella A, allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915,

siano ascrivibili, con riferimento alla data della domanda di aggravamento, formulata in data 13 settembre 2019 e ricevuta in data 27 settembre 2019 dall'Amministrazione penitenziaria, non potendo essere oggetto di valutazione l'eventuale aggravamento della malattia nelle more della celebrazione del giudizio (cfr. sul punto, l'art. 21, Allegato 2, del D.lgs. n. 174/2016, recante "norme di attuazione del codice della giustizia contabile", che espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione c.p.c.).

Il 16 settembre 2022 il Ministero della Giustizia - DAP - ha trasmesso il richiesto fascicolo amministrativo, che la Segreteria della Sezione ha inoltrato all'ATS Sardegna in data 28 ottobre 2022, unitamente all'ordinanza contenente il quesito per la disposta CTU.

In data 26 ottobre 2022 l'Avvocato Bacchiddu ha depositato un'istanza di sollecito, nella quale ha chiesto di voler ulteriormente sollecitare il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - a ottemperare con massima sollecitudine all'ordinanza n. 1/22 del 10.01.2022, ovvero assumere ogni opportuno provvedimento al fine di consentire lo svolgimento della consulenza medico legale disposta.

In data 1° dicembre 2022 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 210 giorni, a motivo delle vigenti condizioni operative, rappresentando che la pratica era in fase di istruzione preliminare.

Il 5 dicembre 2022 l'Avvocato Bacchiddu ha depositato note d'udienza, nelle quali ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di proroga presentata dalla Commissione medica e ha chiesto un rinvio per la prosecuzione del giudizio.

Preso atto di quanto sopra rappresentato, con ordinanza n. 112/2022 questo

Giudice ha assegnato al Collegio Medico Legale l'ulteriore termine di 210 giorni, per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. 1/2022, e ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 29 novembre 2023..

In data 16 novembre 2023 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 180 giorni, rappresentando che dovevano ancora essere espletate le operazioni peritali.

Il 28 novembre 2023 l'Avvocato Bacchiddu ha depositato note d'udienza nelle quali ha dichiarato di non opporsi alla proroga richiesta, con termine contenuto, e ha chiesto un rinvio per la prosecuzione del giudizio.

All'udienza del 29 novembre 2023 non sono comparse le parti.

Con ordinanza n. 122/2023 questo Giudice ha assegnato al Collegio Medico Legale l'ulteriore termine di 180 giorni, per il deposito del parere richiesto con l'ordinanza n. 1/2022, e ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 25 settembre 2024.

Il 5 settembre 2024 il Presidente del Collegio medico ha depositato la richiesta CTU.

Il 24 settembre 2024 la difesa del ricorrente ha depositato una relazione medico-legale di parte in opposizione al giudizio espresso dal CTU.

All'udienza del 25 settembre 2024 l'Avvocato Bacchiddu, facendo presente che nell'elaborato peritale del CTU viene richiamata una relazione ministeriale che non ha trovato agli atti, ha chiesto un breve rinvio per visionare più compiutamente il fascicolo, oltre che per depositare ulteriori note difensive.

Il Giudice rilevata la necessità di procedere al rinvio, anche per esaminare la consulenza medica di parte, depositata dal ricorrente la sera prima

dell'udienza, ha rinviato la discussione all'udienza odierna.

All'udienza del 22 gennaio 2025 l'Avvocato Bacchiddu ha ricordato di avere depositato una consulenza di parte nella quale si evidenziava che le patologie per le quali si richiede l'aggravamento erano già state riconosciute per causa di servizio, e ha precisato che si tratta di malattia degenerativa e quindi soggetta ad aggravamento nel corso degli anni. Il fatto che il ricorrente abbia 90 anni non può essere ostativo al riconoscimento dell'aggravamento.

Il difensore ha osservato che il consulente d'ufficio si è limitato a riportare per iscritto i referti medici, che denotano un peggioramento della situazione clinica del ricorrente, salvo concludere che, considerata l'età, non si può parlare di aggravamento. Ha chiesto, quindi, che venga integrata la relazione facendo riferimento all'effettiva situazione sanitaria del paziente e, alla luce di questo, stabilire se ci sia o meno un aggravamento, salvo poi considerare se lo stesso sia rilevante ai fini della domanda. Pertanto, ha insistito nelle conclusioni e per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Alla luce degli atti di causa e del parere reso dall'organo di consulenza, il ricorso non può essere accolto.

Il CTU ha illustrato i contenuti della copiosa documentazione sanitaria agli atti, le relazioni di consulenza di parte ricorrente e del convenuto Ministero, e di quella relativa agli accertamenti clinici disposti dallo stesso Collegio medico legale (visita fisiatrica con diagnosi: *“Spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombare con spondilolistesi anteriore di L4-L5 e stenosi dello spazio L4-L5. Spondilodiscoartrosi cervicale con discopatie multiple C3-C4, C4-C5,*

C5-C6. Spondilo-discoartrosi dorsale”) e ha precisato che “il 06.03.2020 la C.M.O. di Cagliari, diagnosticava al sig. B.: 1) Nevralgia del femore sx (in atto: Coxartrosi e Lombosciatalgia bilaterale); 2) Sindrome psicoastenica; 3) Frattura del 5° metacarpo e falange basale 5° dito mano destra; 4) Lieve psoriasi; 5) Duodenite ulcerosa; 6) Spondilodiscoartrosi cervico-dorso-lombare; 7) Nevrosi ansiosa disforica; 8) Bronchite; nessuna veniva giudicata aggravata e pertanto si ribadivano le precedenti attribuzioni di categoria [1) Tab. A/8^; 2) N.C.; 3) N.C.; 4) N.C.; 5) Tab. A/6^; 6) Tab. A/8^; 7) Tab. A/8^; 8) Tab. A/8^; ascrivibilità complessiva: Tab. A/2^]; come confermano gli atti di causa (domanda del 23.09.2019, ricorso in data 11.02.2021, accertamenti specialistici e consulenza di parte), l’interessato poneva in esclusivo rilievo l’aggravamento delle infermità di pertinenza ortopedica (in sintesi, quelle di cui ai nn. 1 e 6 della diagnosi C.M.O. in data 2020, l’una e l’altra riconducibili ad esiti di processi artrosici); dato il carattere multifattoriale dell’artrosi (fattori anagrafici, costituzionali, endocrino-metabolici, meccanici, traumatici etc.), è da verificare il loro specifico impatto nell’arco di tempo oggetto della valutazione (1993-2019)”. Pertanto, con riferimento al caso in esame, il Collegio medico ha, ritenuto che “con altissima probabilità, avendo il ricorrente cessato di prestare servizio nel 1984, i fattori eziopatogenetici extra-lavorativi (in primis il fattore anagrafico) con l’andare del tempo si sono rivelati preponderanti; lo dimostrano gli accertamenti di “diagnostica per immagini” sopra riportati, che evidenziano uno stato locale compatibile con i soggetti di pari età”.

Il Collegio medico ha, quindi, concluso che “le infermità di cui alla diagnosi della C.M.O. di Cagliari (06.03.2020) sono da considerare NON

AGGRAVATE con riferimento a quelle riscontrate dalla stessa C.M.O. in data 04.07.1988”.

Come sopra riportato, il Consulente d’Ufficio ha tenuto conto delle relazioni mediche presentate dalle parti in causa; di conseguenza, questo Giudice ritiene non necessario richiamarlo riformulando il quesito, considerato altresì che le osservazioni contenute nella relazione medico-legale firmata dal dott. Filippo MONNI, depositata dalla difesa del ricorrente il 24 settembre 2024, non apportano elementi ulteriori rispetto alla copiosa documentazione esaminata e alla visita fisiatrica effettuata nel corso delle operazioni peritali.

Alla luce delle valutazioni, sopra richiamate, espresse nel parere depositato dal CTU il 5 settembre 2024, che questo giudice condivide e assume come proprio, in quanto immune da vizi logici, esaustivamente motivato, e reso in base a corrette considerazioni medico-legali, oltre che in aderenza alle risultanze di causa, il ricorso deve essere respinto.

Venendo, infine, alle spese, si ritiene equo disporre la compensazione, considerata la complessità della vicenda e il tempo occorso per la definizione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 22 gennaio 2025.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in Segreteria il 27/01/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus